

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:

BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.P.A

Sede legale e amministrativa:

Piazza Giuseppe Mazzini N. 53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)

Sito Internet: www.bansco.it — e-mail: info@bansco.it

Codice ABI: 03235

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1121

Numero di iscrizione al R.E.A.: CE 1986

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro delle imprese: 00136290616

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni di legge

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è l'atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.

Le fideiussioni possono appartenere alle seguenti tipologie:

- Fideiussione omnibus: con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.

- Fideiussione specifica: con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da una specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.

Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, in caso di inadempimento del debitore principale, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, oppure con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diverso specifico accordo.

La fideiussione può essere rilasciata da persona fisica che riveste la qualità di consumatore a garanzia di operazioni creditizie concesse dalla banca a persona fisica che rivesta la medesima qualità di consumatore.

Rischi delle Fideiussioni.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DALLA GARANZIA

Il fideiussore può recedere dalla garanzia con comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o telegramma - indirizzata alla Filiale della Banca destinataria della garanzia medesima oppure al diverso indirizzo che la Banca gli ha comunicato successivamente, per iscritto. La comunicazione scritta di recesso potrà essere altresì presentata direttamente alla suddetta Filiale.

Il recesso avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della comunicazione. Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data di efficacia del recesso che di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla suddetta data.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore principale, il fideiussore può recedere dalla fideiussione senza che la Banca debba esercitare il recesso dal rapporto garantito, fermo restando l'obbligo del fideiussore di garantire il debito esistente alla data in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, ivi compreso l'ammontare di assegni, ancora in circolazione, emessi dal debitore principale entro tale data.

Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (P.ZZA MAZZINI 52/53/54 81055 SANTA MARIA CAPUA V. CE) o per posta elettronica ordinaria (info@bansco.it) o per posta elettronica certificata (bic.bansco@pec.eurekaibs.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
Interessi moratori	Tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni
Obbligazione	E' l'impegno in forza del quale un soggetto è tenuto ad una prestazione (in questo caso, pagamento di una somma di danaro) verso un altro soggetto.
Obbligazione in solido	L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione e quindi a ciascuno può essere richiesto il pagamento dell'intero debito.
Termini di presentazione	Sono i termini temporali, previsti dalla Legge, per la presentazione degli assegni bancari per il pagamento.